



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 04/09/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1452

L.R. n. 18/2002 - Art. 26, comma 2. Adeguamento della base tariffaria dei prezzi minimi dei titoli di viaggio del trasporto pubblico regionale e locale.

L'Assessore alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità, Avv. Gianni Giannini, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile A.P. Trasporti e Infrastrutture ferroviari, confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione e gestione del trasporto pubblico locale, riferisce quanto segue.

Il comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 18 del 31.10.2002, dispone che: "La Giunta Regionale stabilisce, sentite le rappresentanze regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNICEM, delle imprese di trasporto, delle organizzazioni sindacali confederali e federali del trasporto e le associazioni dei consumatori presenti sul territorio, le basi tariffarie chilometriche minime dei servizi di trasporto pubblico interurbani e i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi urbani e suburbani con l'obiettivo del raggiungimento del rapporto minimo tra ricavi e costi previsto dalla vigente normativa e di promuovere l'integrazione tariffaria tra i vari servizi, con qualunque modalità esercitati in qualunque forma gestiti."

Il comma 2 dello stesso articolo prevede che le basi tariffarie siano, di norma, incrementate annualmente applicando l'indice di inflazione reale.

A tal fine, con nota prot. AOO/148/2617 del 10.7.2012, si è provveduto a convocare per il giorno 24 luglio 2012 i sopra indicati rappresentanti. Dell'incontro si è provveduto a redigere apposito verbale agli atti del Servizio.

In detto incontro, l'Assessore, nell'illustrare il dettato normativo sopra richiamato, ha evidenziato che l'ultimo adeguamento tariffario è stato deliberato dalla Giunta Regionale con atto n. 1882/2010, e che, quindi, appare opportuno procedere a dare adempimento a quanto previsto dalla citata normativa e dagli obblighi contrattualmente assunti con le imprese esercenti servizi di trasporto pubblico, anche al fine di non incorrere in un eventuale contenzioso.

In relazione a tanto, prendendo atto dei diversi orientamenti scaturiti nel corso del dibattito, è stato sottoposto per l'approvazione da parte della Giunta Regionale apposito atto deliberativo di adeguamento, contenendo il recupero inflattivo ai soli anni 2010 e 2011, pari complessivamente al 4,3%, prendendo come riferimento l'indice ISTAT NIC dei prezzi al consumo per l'intera collettività, in analogia con quanto già deliberato per il passato.

Detta proposta di deliberazione è stata ritirata nella seduta della G.R. del 13.11.2012. Successivamente, nella seduta del 27.12.2012 è stata iscritta all'ordine del giorno una comunicazione riguardante l'adeguamento della base tariffaria dei prezzi dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico, ai sensi della citata legge regionale n. 18/2002, nella quale è stato proposto di riattivare le procedure per l'adeguamento della base tariffaria e considerare in detto adeguamento anche l'anno 2012.

Pertanto, con nota prot. AOO/148/2013 del 31.1.2013 si è provveduto a convocare un altro incontro per il giorno 28.2.2013 con le parti indicate nel suddetto comma 1 dell'art. 26 della l.r. n. 18/2002. Dell'incontro si è provveduto a redigere apposito verbale agli atti del Servizio.

A conclusione del dibattito scaturito nel corso dell'incontro, si è preso atto dei diversi orientamenti rappresentati, ed è stato evidenziato che la sensibilità politica si è manifestata verso i soggetti più deboli attraverso il riconoscimento degli oneri sostenuti dalle imprese di trasporto per la scontistica sugli abbonamenti per i pendolari, nonché degli oneri per agevolazioni tariffarie in favore degli utenti diversamente abili.

D'altro canto, non può sottacersi che le imprese di trasporto stanno facendo enormi sforzi per far fronte all'incremento dei costi di produzione, soprattutto relativamente al costo del carburante, per mantenere in equilibrio economico le imprese e per il rispetto del raggiungimento rapporto ricavi / costi previsto dalla normativa nazionale per le imprese di trasporto pubblico locale.

Pertanto, tenuto conto delle disposizioni normative e degli impegni contrattualmente assunti nei confronti delle imprese esercenti TPL, si ritiene di procedere all'adeguamento in argomento considerando l'indice inflattivo ISTAT individuato nel NIC dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per gli anni 2010, 2011 e 2012, pari complessivamente al 7,3%, in analogia con quanto già operato per il passato. In relazione a quanto sopra, considerato che:

- la suddetta previsione normativa è stata recepita nei contratti di servizio sottoscritti con le imprese esercenti servizi di trasporto pubblico ed in particolare nell'art. 10 comma 1 di quelli sottoscritti con le società Ferrovie del Sud Est, Ferrovie Appulo Lucane, Ferrovie del Gargano, Ferrotramviaria, nell'art. 7 punto 4 di quello sottoscritto con la società Trenitalia e nell'art. 14 di quello sottoscritto con il consorzio Cotrap per l'esercizio dei servizi automobilistici;
- sono pervenute da parte delle imprese esercenti servizi di trasporto richieste e diffide ad adempiere a quanto previsto dalla più volte citata normativa e dai contratti suddetti, con riserve di azioni risarcitorie, si rende indilazionabile l'approvazione del provvedimento relativo all'adeguamento della base tariffaria per consentire il pieno adempimento degli obblighi contrattuali ed evitare danni economici a carico del bilancio regionale;
- la base tariffaria minima dei servizi interurbani in vigore a seguito della DGR 1882/2010 è pari a € 0,0644;
- Il prezzo minimo dei biglietti di corsa semplice dei servizi urbani è di € 0,80 per i Comuni non capoluogo di Provincia e di € 0,90 per i Comuni capoluogo di provincia;

si propone, stante anche le disposizioni di cui al comma 5, dell'art. 24 della legge regionale n. 10/2009, di:

- stabilire nel 7,3% il tasso di inflazione Istat per gli anni 2010, 2011 e 2012 individuato nell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC);
- di determinare in € 0,06910 la nuova base tariffaria minima per i servizi interurbani del trasporto pubblico regionale e locale;
- di determinare in € 0,90 il costo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani per i Comuni non capoluogo di Provincia e di € 1,00 per i Comuni capoluogo di Provincia;
- di commisurare il prezzo minimo dei biglietti di corsa semplice dei servizi suburbani, a conferma del preesistente criterio, al prezzo minimo dei servizi interurbani;
- di applicare alle vigenti tariffe del servizio elicotteristico l'incremento del 7,3%.

COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta

l'adozione del conseguente atto finale, evidenziando che il presente procedimento amministrativo rientra nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. n° 7/1997, art. 4-c.4/lett. i) e per gli effetti dell'art. 10 della l.r. n. 18/02.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell' Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. e dal Dirigente di Servizio;

A voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Per quanto riportato in narrativa di:

- stabilire nel 7,3% il tasso di inflazione Istat per gli anni 2010, 2011 e 2012 individuato nell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC);
- stabilire in € 0,06910 la nuova base tariffaria minima per i servizi interurbani del trasporto pubblico regionale e locale;
- stabilire in € 0,90 il costo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani per i Comuni non capoluogo di Provincia e di € 1,00 per i Comuni capoluogo di provincia;
- commisurare il prezzo minimo dei biglietti di corsa semplice dei servizi suburbani, a conferma del preesistente criterio, al prezzo minimo dei servizi interurbani;
- applicare alle vigenti tariffe del servizio elicotteristico l'incremento del 7,3%;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
